



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ORIGINALE

ORDINANZA RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 5 DEL 21-12-2020

OGGETTO:REVOCA DELLE ORDINANZE N. 1 DEL 11/02/2020 E N. 4 DEL 06/10/2020 PER LA RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA SITA IN LOCALITÀ SANTA CROCE OCCUPATA IN MODO OCCUPATA IN MODO NON CONFORME ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL PRG

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO:

- che in data 18/09/2019 con prot. n. 10767 la Provincia di Macerata ha inoltrato una richiesta di notizie, relativa alla segnalazione anonima con la quale viene messa in evidenza l'occupazione da parte della ditta Automerelli srl, dei terreni agricoli identificati catastalmente al foglio 50 part.lle 420, 559, 562, 565, 556, 553, 551, 549, 547;
- che in data 03/12/2019 con nota prot. n. 14281 è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'accertamento di abuso Urbanistico e la contestuale sospensione del procedimento di Variante Urbanistica, relativo alla zona di Santa Croce, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2019, fino alla conclusione del procedimento di accertamento di abuso;
- che in data 17/12/2019 è stato effettuato un sopralluogo dal Responsabile dall'Area Tecnica in presenza del Comandante della Polizia Locale del Comune di San Ginesio presso la sede della ditta Automerelli s.r.l. di Santa Croce di San Ginesio dove è stato constatata l'occupazione non conforme alla destinazione urbanistica, dei terreni agricoli identificati al catasto terreni al F.50, particelle 547 - 549 - 551 - 553 - 556 - 565 - 562 - 559 - 420;

VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza Responsabile Area Tecnica n. 1 del 11/02/2020, con la quale veniva disposto alle ditte e ai soggetti proprietari dei terreni sopra indicati, la rimessa in pristino dell'area occupata in modo non conforme alla destinazione Urbanistica prevista dal PRG;

DATO ATTO che la notifica della predetta ordinanza è avvenuta il giorno 12/02/2020 e pertanto il termine per la rimessa in pristino dell'area era l'11/02/2020;

VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza Responsabile Area Tecnica n.4 del 06/10/2020 con la quale viene accolta la richiesta di proroga effettuata dai soggetti destinatari dell'Ord. n. 1 del 11/02/2020, in seguito alle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, stabilendo il 30/10/2020 come termine per il completamento della rimessa in pristino dell'area occupata in modo non conforme alla destinazione Urbanistica prevista dal PRG;

PRESO ATTO

- che in data 18/11/2020 è stata registrata al protocollo con n. 13645, la “comunicazione di avvenuto sgombero” da parte dei destinatari dell' l'Ordinanza Responsabile Area Tecnica n. 1 del 11/02/2020;
- che con la comunicazione di avvenuto sgombero, i soggetti proprietari dei terreni agricoli rimessi in pristino, hanno trasmesso anche le analisi chimiche del terreno svolte in sede di completamento delle operazioni;
- che dal 05/11/2020 i terreni oggetto dell'Ordinanza Responsabile Area Tecnica n. 1 del 11/02/2020 risultano in uso alla Soc. Agricola E.R.MA.GI per l'allevamento di bestiame;

VISTO il verbale del sopralluogo svolto in data 04/12/2020 e assunto al protocollo al n. 14644, con cui è stato verificato l'effettivo ripristino dell'uso agricolo dei terreni;

TENTUTO PRESENTE che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 del DPR 380/2001 per il mancato ripristino delle aree abusivamente trasformate comporta l'acquisizione gratuita delle stesse in favore del Comune, soltanto in presenza di abuso consistente nella realizzazione di organismi edilizi veri e propri autonomamente utilizzabili e che comunque l'acquisizione della stessa non procurerebbe al Comune alcun tipo di vantaggio né sarebbe utile al perseguimento di alcun interesse pubblico;

DICHIARA

La Revoca delle proprie ordinanze n. 1 del 11/02/2020 e n.4 del 06/10/2020, con la quale disponeva la rimessa in pristino dei terreni agricoli, identificati catastalmente al foglio 50 part.lle 420, 559, 562, 565, 556, 553, 551, 549, 547, occupati in modo non conforme alla destinazione Urbanistica prevista dal PRG.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata Alla ditte e ai soggetti proprietari di seguito elencati:

Automerelli s.r.l., con sede in San Ginesio, località Santa Croce;

Merelli Immobiliare srl, con sede in San Ginesio, località Santa Croce;

Sig.ra Merelli Erminia;

Sig. Merelli Giuliano;

Sig.Merelli Marcello;

Sig.ra Viozzi Letizia;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

-
- alla Locale Arma dei Carabinieri;
 - alla Procura di Macerata;
 - Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente;

COMUNICA

che il responsabile del procedimento è il *Geom. Marcelli Sergio*, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Ginesio, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Urbanistica

Geom. Sergio Marcelli

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MARCELLI SERGIO**

Li 21-12-2020